

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 17 del 09/02/2011 - rif. Fascicolo 1108/2010

Deliberazione n. 17 del 09/02/2011 - rif. Fascicolo 1108/2010 d.lgs 163/06 Articoli 28, 91 - Codici 28.1, 91.1.2

Se il valore dei lavori, sulla cui base presuntivamente è stato affidato l'incarico originario, viene sottostimato si profila un comportamento, da parte della stazione appaltante, elusivo delle norme in materia di affidamenti di incarichi di progettazione e comunque in contrasto con i principi di buona fede e trasparenza che debbono essere a base dell'attività della pubblica amministrazione. La stazione appaltante non poteva procedere all'affidamento diretto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di servizi di ingegneria e architettura per importi complessivi superiori a 100.000,00 Euro, poiché in contrasto con l'art. 91 co. 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e con l'art.21 della legge regionale applicabili alla fattispecie.